

**COPIA WEB**  
Deliberazione **N. 28**  
in data **04/04/2011**  
Prot. N. **6277**

# COMUNE DI ROSSANO VENETO

## PROVINCIA DI VICENZA

-----

### Verbale di Deliberazione della **Giunta Comunale**

#### OGGETTO:

**CONCESSIONE UTILIZZO DEL PARCO, DEL PORTICO, DELLA SALA DISIMPEGNO ADIACENTE ALLA CUCINA, DELLA CUCINA, DELLA LAVANDERIA, DELLA DEPANDANCE E INGRESSO DI VILLA CAFFO ALLA DITTA E20 SRL DI CASTELFRANCO VENETO PER LA REALIZZAZIONE DELL'INIZIATIVA "GIARDINO ESTIVO" ANNO 2011.**

L'anno **DUEMILAUNDICI** addì **QUATTRO** del mese di **APRILE** alle ore **22.00** nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori:

	<b>Presenti</b>	<b>Assenti</b>
1. TREVISAN Gilberto - Sindaco	*	
2. GIACCHERI Paola - Assessore	*	
3. MARCON Ezio “	*	
4. SARTORE ALDO “	*	
5. ROSSI FRANCO “		*
6. VICO SABRINA “	*	
7. GASTALDELLO ANDREA “	*	

Assiste alla seduta il **Segretario Comunale ORSO Dott. Paolo**.

**Il Sindaco TREVISAN Gilberto** assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

## PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

**OGGETTO: CONCESSIONE UTILIZZO DEL PARCO, DEL PORTICO, DELLA SALA DISIMPEGNO ADIACENTE ALLA CUCINA, DELLA CUCINA, DELLA LAVANDERIA, DELLA DEPANDANCE E INGRESSO DI VILLA CAFFO ALLA DITTA E20 SRL DI CASTELFRANCO VENETO PER LA REALIZZAZIONE DELL'INIZIATIVA "GIARDINO ESTIVO" ANNO 2011.**

### LA GIUNTA COMUNALE

#### **Premesso :**

- che nell'anno 2010 la Ditta E20 s.r.l. di Castelfranco ha allestito, nel periodo maggio-settembre, un giardino estivo presso Villa Caffo Navarrini previa concessione dell'utilizzo da parte del Comune di parte dell'edificio e del parco;
- che con nota in data 03.11.2010, prot. 16842, integrata in data 11.02.2011, prot. 1971, la Ditta E20 s.r.l. ha manifestato la volontà di rinnovare l'iniziativa per l'anno 2011;
- che è intenzione del Comune di Rossano Veneto continuare a divulgare nel comprensorio Bassanese l'immagine del Comune e di Villa Caffo, in modo da ottenere una ricaduta positiva per il Comune stesso e diffondere la conoscenza di Villa Caffo;
- che per tale iniziativa e per un periodo quinquennale, è stata preventivamente richiesta alla Soprintendenza, la prescritta autorizzazione ex art. 106, comma 2bis del D. Lgs. 42/2004, con nota n° 6488, in data 27.04.2010;
- che la competente Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici di Verona si è espressa favorevolmente con propria autorizzazione n° 12865 del 27.05.2010 corredata da uno schema di convenzione atto a regolare i rapporti tra Amministrazione e Concessionario e un elaborato grafico descrittivo degli allestimenti previsti per l'iniziativa;

#### **Dato atto :**

- che permangono i presupposti di cui alla Delibera di Giunta Comunale n. 50/2010 e cioè: che non è presente in Rossano Veneto alcun locale da ballo all'aperto, tanto che i giovani del paese devono muoversi in altri centri, specie della riviera balneare, per poter godere di simili luoghi, con il connesso pericolo nella circolazione, specie nelle ore notturne;
- che la ditta E20 S.r.L., assicurerà inoltre l'ordinaria manutenzione delle aree utilizzate (sfalci, potature, riordino ..... ) per tutto il periodo di durata dell'iniziativa, con conseguente risparmio di spesa per il comune di Rossano Veneto;

#### **Riscontrato :**

- che tale utilizzo reiterato di una parte di Villa Caffo configura una c.d. "concessione ricorrente" di parti della Villa, concessione, disciplinata dal vigente Regolamento comunale, per la quale non può trovare logica applicazione il tariffario comunale approvato con delibera Giunta Comunale n. **141 del 22.12.2010, che presuppone "usi singoli" del bene, lasciando quindi alla Giunta Comunale la determinazione dei canoni per uso reiterato;**

#### **Ritenuto:**

- che il canone che la Ditta E20 s.r.l. dovrà corrispondere per la stagione 2011, determinato in € 36.000,00 più IVA al 20%, appare congruo rispetto alle finalità e durata dell'iniziativa;
- che, trattandosi pur sempre di una attività svolta dalla ditta E20 S.r.L. **per scopo di lucro**, risulta necessario, come previsto dall'articolo 4 del vigente Regolamento Comunale per la concessione in uso dei locali di proprietà comunale, che la ditta E20 S.r.L. sottoscriva con il Comune idonea convenzione tesa a garantire il bene utilizzato e a disciplinarne l'utilizzo in conformità all'interesse pubblico;
- che, a tal fine, verrà utilizzato lo schema di convenzione di cui all'all. sub A alla presente deliberazione, conforme allo schema approvato dalla Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici di Verona con propria autorizzazione n° 12865 del 27.05.2010;
- che in sede di stipula della convenzione la Ditta E20 s.r.l. provvederà a dichiarare, espressamente, che si obbligherà all'integrale rispetto della richiamata autorizzazione della Soprintendenza n° 12865 del 27.05.2010 e degli allegati ad essa collegati (convenzione e elaborato grafico) nell'allestimento e nella gestione del "giardino estivo";

**VERIFICATO** come la "concessione ricorrente" di cui trattasi non presenta una frequenza tale da ridurre la possibilità di utilizzo del bene comunale da parte di altri soggetti;

**RITENUTO** quindi di disciplinare i rapporti nascenti dalla "concessione" tramite la convenzione, allegato sub. A), che fa parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

**PRECISATO** che rispetto allo schema di convenzione sopra richiamato per l'anno 2011 si prevede:

- al punto 1) della convenzione l'orario di chiusura passa dalle ore 03.00 alle ore 04.00;
- al punto 2) la possibilità di utilizzazione prevista per 2 domeniche viene variata in due festività;
- al punto 7) si prevede oltre al pagamento dell'energia elettrica anche il pagamento della fornitura idrica;
- al punto 18) l'importo cauzionale passa da € 20.000,00 a € 30.000,00;
- al punto 19) l'importo della polizza R.C.T. passa da € 1.500.000,00 a € 3.000.000,00;

**VISTO** il regolamento per la disciplina della concessione in uso dei locali di proprietà comunale, approvato con deliberazione del Commissario Straordinario in sostituzione del Consiglio Comunale n. 7 del 31.03.2008 e successive modificazioni e integrazioni;

**DATO ATTO** che l'uso dell'immobile viene concesso alla Ditta E20 s.r.l. esclusivamente alle condizioni e prescrizioni contenute nell'autorizzazione della Soprintendenza per i beni Architettonici e Paesaggistici di Verona, prot. n° 12865, del 27.05.2010 e degli allegati alla stessa (schema di convenzione e elaborato grafico);

## **DELIBERA**

1) di approvare la "concessione ricorrente" alla ditta E20 S.r.L. di Castelfranco Veneto, del parco, del portico, della sala disimpegno adiacente alla cucina, della cucina, della lavanderia, della dependance e dell'ingresso di Villa Caffo, **nel periodo intercorrente tra il 14.05.2011 ed il 10.09.2011 nei giorni di Venerdì e Sabato (dalle ore 20.00 alle ore 04.00)**, al fine di allestire un "giardino estivo" con attività di ballo all'aperto, catering e somministrazione bevande;

2) di fissare il corrispettivo totale dovuto per il periodo di utilizzo **dal 14.05.2011 al 10.09.2011 in € 36.000,00 più iva al 20%** trattandosi di attività commerciale, come da tariffario approvato con delibera di G.C. n. 141 del 22/12/2009 **che la ditta E20 S.r.L verserà al Comune con pagamento frazionato e precisamente: € 9.000,00 più IVA**

**entro il 20.05.2011, € 9.000,00 più IVA entro il 30 giugno 2011, € 9.000,00 più IVA entro il 31 luglio 2011 e € 9.000,00 più IVA entro il 31 agosto 2011, mediante bonifico bancario intestato a TESORERIA COMUNALE BANCA ANTONVENETA – VIA SALUTE, 67- ROSSANO VENETO CODICE IBAN IT73G0504060700000001874352 ;**

3) di dare atto che l'utilizzo del bene comunale da parte della Società E20 s.r.l. è concesso esclusivamente alle condizioni e prescrizioni contenute nell'autorizzazione della Soprintendenza per i beni Architettonici e Paesaggistici di Verona, prot. n° 12865, del 27.05.2010 e degli allegati alla stessa (schema di convenzione e elaborato grafico);

4) di precisare che in sede di stipula della convenzione la Ditta E20 s.r.l. provvederà a dichiarare, espressamente, che si obbligherà all'integrale rispetto della richiamata autorizzazione della Soprintendenza n° 12865 del 27.05.2010 e degli allegati ad essa collegati (convenzione e elaborato grafico) nell'allestimento e nella gestione del "giardino estivo";

5) di dare atto che trattandosi di una "concessione" dell'uso di un bene comunale ad una ditta con fine di lucro tale "concessione ricorrente" sarà disciplinata dalla convenzione, (allegato sub. A), conforme allo schema approvato dalla richiamata autorizzazione della Soprintendenza prot. n° 12865, del 27.05.2010, tesa a garantire il bene utilizzato e a disciplinarne l'utilizzo in conformità all'interesse pubblico;

6) di disporre che la Ditta E20 possa accedere alle aree e spazi interessati dall'iniziativa su indicata a far data dal 22 aprile, per poter predisporre l'allestimento delle strutture necessarie;

7) di dare atto infine che l'attivazione del giardino estivo è inoltre condizionata all'ottenimento da parte della Ditta E20 s.r.l. (con qualsiasi onere a ciò connesso a proprio carico), di ogni altra autorizzazione necessaria alle attività collegate all'evento (es. licenza somministrazione bevande e alimenti, agibilità luoghi pubblico spettacolo etc.);

\* \* \*

Sulla sujestesa proposta di deliberazione sono stati acquisiti i seguenti pareri ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000:

- VISTO, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

Il Resp. Servizio Segreteria  
e Affari Generali  
Il Segretario Generale  
F.TO DOTT. PAOLO ORSO

- VISTO, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ex art. 49 comma 4° del D.Lgs. 267/2000.

Il Resp. Serv. Finanziario  
F.TO RAG. ZELIA PAN

Il Presidente illustra alla Giunta Comunale la proposta di deliberazione sujestesa.

La Giunta Comunale con votazione palese favorevole unanime la approva.

Con separata votazione palese favorevole unanime altresì la Giunta Comunale dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del D.Lgs. 267/2000.

**ALLEGATO A) DELIBERAZIONE DI G.C. N. 28 DEL 04/04/2011**

**CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE D'USO DEL PARCO, DEL PORTICO, DELLA SALA DISIMPEGNO ADIACENTE ALLA CUCINA, DELLA CUCINA, DELLA LAVANDERIA, DELLA DEPANDANCE E DELL'INGRESSO DI VILLA CAFFO – PERIODO \_\_.05.2011 – \_\_.09.2011.**

L'anno **duemilaundici**, addì ..... del mese di ..... nella Sede Municipale.

Tra i Sigg.:

- \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, e residente a \_\_\_\_\_ in Via \_\_\_\_\_ il quale dichiara di agire in questo atto in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Rossano Veneto, (Codice Fiscale dell'Ente: 00261630248);
- \_\_\_\_\_, il quale dichiara di agire in qualità di \_\_\_\_\_, con sede a \_\_\_\_\_, in via \_\_\_\_\_, C.F. E P.I. \_\_\_\_\_, iscritta al registro delle imprese di \_\_\_\_\_.

**PREMESSO:**

- che con deliberazione di Giunta Comunale n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_ è stata approvata in favore della società \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_ la "concessione d'uso", ai sensi del vigente regolamento per la concessione in uso dei locali di proprietà comunale, approvato con deliberazione del Commissario Straordinario in sostituzione del Consiglio Comunale n. 7 del 31.03.2008, successivamente modificato con deliberazione di C.C. n. 37 del 23/05/2009, l'utilizzo del parco, del portico, della sala disimpegno adiacente alla cucina, della cucina, della lavanderia, della depandance e dell'ingresso di Villa Caffo

Considerato che la società E20 s.r.l. di Castefranco Veneto persegue scopo di lucro con l'esercizio della propria attività.

Allo scopo di garantire il bene utilizzato e disciplinarne l'utilizzo in conformità all'interesse pubblico.

**Stipulano e convengono quanto segue:**

- 1) Il Comune di Rossano Veneto concede alla ditta E20 s.r.l. che accetta, per l'intero periodo 14.05.2011 – 10.09.2011 nelle giornate di **venerdì e sabato** dalle ore 20.00 alle ore 04.00, l'utilizzo del parco, del portico, della sala disimpegno adiacente alla cucina, della cucina, del servizio igienico adiacente alla stessa, della lavanderia, della depandance al fine di utilizzare tali spazi quale giardino estivo completo delle attrezzature di supporto all'attività dei propri locali da ballo, con servizio di somministrazione bevande, catering e pista da ballo.
- 2) Nel medesimo periodo la ditta E20 s.r.l. utilizzerà altresì tali spazi in due festività, con date da concordare, con il comune di Rossano Veneto per allestire un buffet gratuito per tutti i cittadini di Rossano Veneto, per valorizzare così Villa Caffo garantendo nel contempo un luogo di incontro e socializzazione per i cittadini stessi.
- 3) La ditta \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_ inoltre si impegna a realizzare le seguenti opere:
  - a. pavimentazione tra la scalinata posteriore della villa e il gazebo esistente, realizzata con lo stesso materiale di rivestimento delle scale o con materiale approvato dalla Soprintendenza;
  - b. riapertura dell'arcata oggi murata dell'edificio débandance posto a sud ovest del complesso e installazione di due serramenti in legno ( su entrambi i lati, a nord e a sud) avente caratteristiche analoghe a quelli esistenti nel porticato della villa stessa.
- 4) Tenuto conto che l'ingresso laterale al parco non permette adeguata valorizzazione della Villa stessa, si autorizza che l'ingresso degli utenti avvenga dal cancello principale e che sia a carico della ditta la valorizzazione del viale, della scalinata d'ingresso, del salone d'ingresso e della scalinata posteriore di accesso al giardino; si conviene che tali spazi, di mero transito, verranno messi a disposizione dal Comune a titolo gratuito, visto il ritorno di immagine.
- 5) Il parcheggio delle auto degli utenti avverrà nell'apposita area di pertinenza sita a nord del parco; il parcheggio sarà gratuito e, solo per 20 posti auto, potrà essere riservato e a

pagamento. L'ingresso principale della villa potrà essere utilizzato esclusivamente a scopo pedonale. La Ditta si impegna a installare, in quantità sufficiente, cartelli di segnalazione con l'indicazione delle aree di sosta e cartelli di segnalazione atti a individuare, nelle aree contigue, gli spazi a esclusivo uso dei residenti.

- 6) E' posto a carico della ditta E20 s.r.l. l'allestimento del giardino estivo con posa di una pista da ballo, di gazebo e dei posti a sedere; tutte le strutture e gli arredi dovranno essere completamente amovibili e non dovranno comportare alcun danneggiamento o modifica permanente al complesso immobiliare e alle aree scoperte di pertinenza. Competerà altresì alla ditta E20.s.r.l., in collaborazione con il Comune di Rossano Veneto, lo sfalcio e l'irrigazione settimanale del parco di pertinenza; le modalità per l'esecuzione di tali operazioni dovranno essere preventivamente concordate con il Comune.
- 7) E' posto a carico della ditta E20 s.r.l. il pagamento dei consumi di energia elettrica e idrici.
- 8) Le strutture di cui al precedente punto 6) verranno mantenute in essere, a totale cura e spese della ditta E20 s.r.l. fino a tutto il 15.10.2011, e potranno essere liberamente utilizzate dal Comune di Rossano Veneto per tutta la stagione estiva nei giorni di non utilizzo da parte della ditta E20 s.r.l.; E' fatto carico alla Ditta di individuare un proprio referente, con funzioni di custode, per il controllo, la manutenzione e la pulizia delle attrezzature poste in essere. Sarà a carico del Comune l'onere per la pulizia delle stesse nel caso di utilizzo al di fuori dei periodi di cui al comma 1
- 9) La ditta E20 s.r.l. si impegna a vigilare nei momenti di utilizzo, attraverso proprio personale, sul corretto uso del parco e delle strutture da parte degli utenti. **E' fatto divieto al personale della ditta E20 s.r.l. e agli utenti di entrare nelle aree e negli spazi della villa non compresi nella presente convenzione;** la ditta E20 s.r.l. dichiara di tenere sollevata l'Amministrazione di Rossano Veneto da ogni responsabilità per danni causati a persone o cose in conseguenza dell'uso dei luoghi e delle strutture provvisoriamente posate, da parte degli utenti.
- 10) Nell'attività di somministrazione bevande la ditta E20 s.r.l., si impegna a porre in essere una **somministrazione responsabile** delle stesse, evitando la somministrazione a utenti in evidente stato di ubriachezza o a minori.
- 11) La zona di ingresso della Villa, la scalinata e l'ingresso della stessa costituiscono mere zone di transito degli utenti e non dovranno diventare quindi luoghi di sosta o di assembramento di persone. Sarà compito del servizio di vigilanza, a disposizione della ditta E20 s.r.l., mantenere costantemente sgombrati tali aree che potranno essere utilizzate solamente per il transito.
- 12) Il livello delle emissioni sonore non dovrà mai superare i limiti stabiliti dalla legge. Per questo la ditta E20 s.r.l. dovrà installare un **impianto audio "a pioggia"** adeguato allo scopo. Altresì non saranno consentiti cori, urla o altro genere di schiamazzi; tale divieto viene esteso all'intera area di pertinenza di villa Caffo Navarrini. Al verificarsi di tali eventi la Ditta E20 s.r.l. dovrà prontamente intervenire per fare cessare le molestie e allontanare i disturbatori, se del caso avvisando l'autorità di P.S.
- 13) A richiesta dell'Amministrazione Comunale, in concomitanza con manifestazioni organizzate o patrociniate dall'Amministrazione stessa, concordemente con la ditta E20 s.r.l. nel periodo 14.05.2011 – 10.09.2011, potranno essere individuate ulteriori "speciali" giornate di apertura e fornitura servizi (somministrazione bevande, catering, ballo).
- 14) La tariffa che la Ditta E20 s.r.l. deve corrispondere per la concessione d'uso è stabilita in € 36.000,00 più IVA al 20% trattandosi di attività commerciale, con pagamento così frazionato: **€ 9.000,00 più IVA entro il 20.05.2011, € 9.000,00 più IVA entro il 30 giugno 2011, € 9.000,00 più IVA entro il 31 luglio 2011 e € 9.000,00 più IVA entro il 31 agosto 2011**, il tutto conformemente alle disposizioni della Giunta Comunale n° \_\_\_\_ del \_\_\_\_; la tariffa dovrà essere corrisposta indipendentemente dall'effettivo utilizzo (anche se il mancato utilizzo è dovuto a cause di forza maggiore ex art. 6 del vigente Regolamento per la concessione in uso dei locali di proprietà comunale). Solo in caso di maltempo sarà consentito il recupero gratuito delle serate non utilizzate in giorni da definirsi. **Il ritardato o mancato pagamento anche di una sola delle rate rende nulla la presente convenzione.**
- 15) Nell'accesso ai servizi e nella selezione degli utenti all'ingresso la ditta E20 s.r.l., dovrà garantire l'accesso anche agli utenti portatori di Handicap

- 16) La ditta E20 s.r.l. dichiara di essere in regola con la normativa sugli invalidi (l. 68/89) e che ai propri dipendenti viene applicato il C.C.N.L. del settore spettacolo. Dichiara inoltre di essere in regola con i versamenti fiscali e previdenziali e a tal fine autorizza il Comune di Rossano Veneto a chiedere alle autorità competenti il DURC.
- 17) Al termine della stagione estiva, e **non oltre il 15.10.2011**, tutte le attrezzature utilizzate dovranno essere rimosse a cura e spese della ditta E20 s.r.l. Qualora ciò non avvenga la proprietà di tali beni passerà automaticamente al comune di Rossano Veneto. Entro tale data la ditta dovrà provvedere inoltre alla sistemazione delle aree esterne, compreso il ripristino del tappeto erboso e all'esecuzione di ogni altro intervento di ripristino eventualmente necessario. L'accertamento del regolare stato dei luoghi dovrà essere effettuato in contraddittorio con personale del Comune di Rossano Veneto.
- 18) A garanzia del corretto ripristino dei luoghi, la ditta dovrà depositare una fideiussione a favore del comune dell'importo di € 30.000,00 (trentamila).
- 19) La ditta E20 s.r.l. prima della sottoscrizione della convenzione dovrà depositare presso l'ufficio segreteria del Comune di Rossano Veneto copia di polizza R.C.T., con validità fino al 30.10.2011, per danni a cose e persone con massimale di €. 3.000.000,00. **Si precisa che ogni e qualsiasi danno causato al Complesso Monumentale e alle aree di pertinenza verrà posto a carico della Ditta E20 s.r.l.**
- 20) La ditta E20 s.r.l., ottenuta la presente "concessione d'uso", dovrà munirsi, a propria cura e spese, di tutti i permessi e nulla osta necessari all'esercizio dell'attività.
- 21) Il Comune di Rossano Veneto non entrerà in alcun modo in contatto con gli utenti e resterà del tutto estraneo ad ogni tipo di rapporto intercorrente tra la ditta E20 s.r.l. e gli stessi, limitandosi a quanto disciplinato nella presente convenzione e alla concessione del patrocinio;
- 22) Tutte le iniziative pubblicitarie **relative a quanto disciplinato nella presente Convenzione**, dovranno contenere la dicitura "Villa Caffo".
- 23) La concessione del patrocinio comunale ed eventuali altre iniziative, al di fuori della presente Convenzione, che utilizzassero l'immagine della Villa, andranno concordate con l'Amministrazione Comunale;
- 24) Per quanto non previsto dal presente atto, si rimanda alle norme vigenti in materia e al Codice Civile.
- 25) Con la sottoscrizione della presente convenzione la Ditta E20 s.r.l. dichiara espressamente di obbligarsi all'integrale rispetto dell'autorizzazione della Soprintendenza n° 12865 del 27.05.2010 e degli allegati ad essa collegati (convenzione e elaborato grafico) nell'allestimento e nella gestione del "giardino estivo

Letto, confermato e sottoscritto.

Rossano Veneto, lì .....

IL COMUNE DI ROSSANO VENETO

---

LA DITTA

---

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.

**IL PRESIDENTE**  
**F.TO TREVISAN Gilberto**

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
**F.TO ORSO Dott. Paolo**

-----  
**N. 379 Reg. Pubbl.**

**REFERTO DI PUBBLICAZIONE**  
(Art. 124 D.Lgs. 267/2000)

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del messo che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno **03/05/2011** all'albo pretorio ove rimarrà esposto per quindici giorni consecutivi.

Lì **03/05/2011**

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
**F.TO ORSO Dott. Paolo**

-----  
**CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ**

- Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa **É DIVENUTA ESECUTIVA** il ..... ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
- nei suoi confronti è intervenuto, nei termini prescritti, un provvedimento di sospensione/annullamento per cui la stessa **É DIVENUTA ESECUTIVA** il ..... ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs 267/2000.

Lì .....

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
.....

-----  
**COPIA PER USO WEB**